



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



**ORDINANZA N.**  
**Data di registrazione**

**27**  
**13/05/2022**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO CON CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI.**

#### **IV SETTORE SICUREZZA, VIABILITA' E SUAP**

**VISTA** la delibera della Giunta Municipale n. 82 del 07.05.2021 con la quale si è proceduto all'istituzione di n. 2 Zone a Traffico Limitato, gestite attraverso dispositivi elettronici di controllo degli accessi che contemplano il sanzionamento automatico dei transiti non autorizzati.

**VISTA** e richiamata l'ordinanza n. 18 del 13.02.2020 di istituzione delle Aree Pedonali Urbane.

**VISTO** il periodo di sperimentazione delle A.P.U. e le criticità riscontrate durante tale vigenza.

**VISTA** l'autorizzazione n. 321 del 27.07.2021 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all'installazione ed all'esercizio di complessivi cinque impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli.

**ACCERTATA** la necessità di procedere alla regolamentazione delle Zone a Traffico Limitato di cui sopra, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento acustico e ambientale, attenuare le criticità determinate dall'eccesso di traffico e dalla domanda di sosta, tutelare l'arredo urbano e il patrimonio storico e artistico, privilegiare la mobilità a piedi e in bicicletta, temperando, altresì, quelle che sono le esigenze dei residenti e delle attività commerciali, ricettive e turistiche in genere.

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere alla modifica delle attuali modalità di transito e sosta dei veicoli all'interno dell'area del centro cittadino che va da via Grimoaldo I – Piazza Ciro Angelillis – Via Belvedere – Piazza della Beneficenza – Piazza Cappelletti – Via G. Garibaldi – Via Carlo d'Angiò – Via Reale Basilica e Via Vittorio Emanuele fino all'intersezione con Via Carbonara, comprensiva delle vie limitrofe che non abbiano alternative carrabili di accesso, attraverso l'istituzione di zone a traffico limitato in sostituzione di aree pedonali urbane.

**CONSIDERATA** l'installazione e, quindi, la disponibilità di un sistema omologato di gestione e controllo automatici degli accessi, che consentono di verificare, attraverso un monitoraggio continuo basato sulla lettura della targa, il diritto di accesso dei veicoli, compreso i motoveicoli e ciclomotori, e avviare, nel caso gli stessi siano privi di autorizzazione, il relativo procedimento sanzionatorio.

**VISTI** gli artt. 3, 5 comma tre, e l'art 7 comma 9 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del suo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 9 dell'1 ottobre 2021, adottato ai sensi dell'art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**ORDINA**

**Per quanto richiamato in premessa:**

- 1) LA REVOCA DELL'ORDINANZA n. 18 del 13.02.2020 emanata in materia di aree pedonali urbane per la disciplina della circolazione e sosta all'interno dell'area che va da via Grimoaldo fino a corso Vittorio Emanuele incrocio con via Carbonara.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



2) L'ISTITUZIONE DI N. 2 ZONE A TRAFFICO LIMITATO come di seguito articolate:

**Z.T.L. 1 - ZONA VERDE** – Varco di accesso da via Grimoaldo (zona Croce)

**Z.T.L. 2 - ZONA ROSSA** –Varchi di accesso da piazza Beneficenza (Incrocio via del Foro), via Carlo d'Angiò e piazza Giovanna I.

**DISPONE**

**LA SEGUENTE DISCIPLINA ORARIA DI VIGENZA DELLE Z.T.L.**, in cui gli accessi e la sosta saranno vietati, salvo le autorizzazioni rilasciate dal Comando di Polizia Locale agli aventi titolo così come contemplato nel disciplinare Z.T.L. approvato con deliberazione di Giunta n. 82 del 07.05.2021:

**Z.T.L. 1 - ZONA VERDE:** N. 1 Varco posizionato in via Grimoaldo

**Periodo:** 1° giugno – 30 settembre

**Z.T.L. ATTIVA**

- **FERIALI:** Dalle ore 18.00 alle ore 24.00
- **FESTIVI:** Dalle ore 11.00 alle ore 13.30  
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

**Periodo:** 1° ottobre – 31 maggio

**Z.T.L. NON ATTIVA**

**Nel periodo e negli orari di cui sopra:**

- Sulla Panoramica Sud, all'intersezione con via Grimoaldo I e via Pulsano, è istituito l'obbligo di proseguire a sinistra in direzione via Pulsano.
- In via Pulsano, all'intersezione con la Panoramica Sud e via Grimoaldo I, è istituito l'obbligo di proseguire a destra in direzione via Panoramica Sud.
- In via Mont Saint-Michel, è istituito il preavviso di zona a traffico limitato in direzione via R. Ciuffreda.
- In via Raffaele Ciuffreda, per i veicoli provenienti da via Mont Saint-Michel, all'intersezione con via Stercuzio, è istituito l'obbligo di svolta a sinistra in direzione via Stercuzio.
- In via P. Quitadamo, per i veicoli provenienti da piazza Dante Alighieri, all'intersezione con via Stercuzio, è istituito l'obbligo di svolta a destra.

Agli aventi titolo, nelle aree perimetrate all'interno della Z.T.L. e nelle aree non raggiungibili con veicoli da altre vie d'ingresso, a richiesta, sarà rilasciato un permesso dal Comando Polizia Locale a titolo gratuito di colore "**VERDE**", alle condizioni contemplate dal disciplinare Z.T.L., con obbligo d'ingresso dal varco n. 1 ed uscita dalla Panoramica Sud intersezione con Via Grimoaldo o da via del Foro.

**PARCHEGGI AUTORIZZATI:** Gli stalli di sosta esistenti in via Cristoforo Colombo, lato destro a scendere, via della Rampa, lato destro a scendere e piazza Cappelletti (parte interna) saranno riservati agli autorizzati al transito da detto varco e dovranno esporre la relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

**Z.T.L. 2 - ZONA ROSSA:** N. 1 varco posizionato in piazza Beneficenza incrocio via del Foro

N. 1 varco posizionato in via Carlo D'Angiò

N. 1 varco posizionato in piazza Giovanna I



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



**N. 1 varco in itinere posizionato in corso Vittorio Emanuele incrocio  
via Giuseppe Verdi.**

**Periodo: 1° giugno – 30 settembre**

**Z.T.L. ATTIVA**

- **FERIALI E FESTIVI: Dalle ore 11.00 alle ore 13.30**  
**Dalle ore 16.00 alle ore 24.00**

**Periodo: 1° ottobre – 31 maggio**

**Z.T.L. ATTIVA**

- **FERIALI: Dalle ore 18.00 alle ore 21.00**
- **FESTIVI: Dalle ore 11.00 alle ore 13.30**  
**Dalle ore 16.00 alle ore 22.00**

**Nel periodo e negli orari di cui sopra:**

- In piazza Beneficenza per i veicoli provenienti da via Belvedere è istituito l'obbligo di svolta a destra in direzione via del Foro o di inversione di marcia in corrispondenza della rotatoria ivi presente.
- Su via Carlo D'Angiò per i veicoli provenienti dalla S.S. n. 272 e da via Estramurale è istituito l'obbligo di svolta a destra in direzione viale della Madonnina.
- Su viale della Madonnina, all'incrocio con via Carlo d'Angiò, è istituito l'obbligo di svolta a sinistra in direzione S.S. n. 272.
- In via Giovanna I, per i veicoli provenienti da piazza Roma è istituito l'obbligo di svolta a sinistra in direzione via Sant'Antonio Abate.

Agli aventi titolo, nelle aree perimetrare all'interno della Z.T.L. e nelle aree non raggiungibili con veicoli da altre vie d'ingresso, a richiesta, sarà rilasciato un permesso dal Comando Polizia Locale a titolo gratuito:

di colore "**ARANCIONE**" che dà diritto:

- all'accesso dai varchi 1 e 2 per i residenti di piazza Cappelletti, via Garibaldi e vie intersecanti che non abbiano altra via di accesso con obbligo di uscita da via Carlo D'Angiò.

Di colore "**ROSSO**" che dà diritto:

- all'accesso dal varco 3 di via Carlo d'Angiò e varco 5 di via Vittorio Emanuele per gli autorizzati al transito su via Reale Basilica e vie intersecanti che non abbiano altra via di accesso, con obbligo di uscita su via Vittorio Emanuele.
- All'accesso dal varco 4 di piazza Giovanna I e varco 5 di via Vittorio Emanuele per gli autorizzati al transito su via Giuseppe Verdi e via Vittorio Emanuele fino all'incrocio con via Carbonara.

**PARCHEGGI AUTORIZZATI**

- la sosta per gli autorizzati all'accesso dai varchi 1 e 2, nei periodi di vigenza della Z.T.L. sarà consentita in via Cristoforo Colombo, via della Rampa e piazza Cappelletti (parte interna).
- gli stalli di sosta presenti in via G. Verdi, saranno riservati ai residenti e titolari di attività commerciali presenti in via Verdi, via Reale Basilica dal civico 47 (incrocio via della Selva e via Michele Troia) al civico 1 e corso



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



Vittorio Emanuele dall'incrocio di via Verdi all'incrocio di via Carbonara, con relativa esposizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

**Le violazioni alle prescrizioni contenute nei permessi saranno sanzionate con la revoca definitiva del permesso in questione, oltre ad essere assoggettate alla sanzione contemplata dal Codice della Strada.**

**NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DI CUI SOPRA, NELLE ORE DI ATTIVAZIONE DEI VARCHI È VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, ECCETTO PER GLI AUTORIZZATI MUNITI DI REGOLARE PERMESSO DI TRANSITO ALLE CONDIZIONI CONTEMPLATE IN ESSI.**

**È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE SENZA SPECIFICO PERMESSO ESCLUSIVAMENTE A:**

- Velocipedi
- Veicoli di pronto soccorso (autoambulanze, automediche, ecc...) caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza
- Veicoli a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, ecc...), caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza
- Veicoli in servizio antincendio in servizio di emergenza, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza

**È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE, PREVIO ACCREDITAMENTO TARGA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A:**

- Veicoli a servizio dei soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo.
- Veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto.

Per le altre categorie si rimanda a quanto contemplato nel disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 07.05.2021.

Il rispetto del divieto di transito sarà assicurato dalla presenza di un sistema omologato di gestione e controllo automatici degli accessi, che consente di verificare, attraverso un monitoraggio continuo basato sulla lettura della targa, il diritto di accesso dei veicoli, anche di motoveicoli e ciclomotori, e di avviare, nel caso gli stessi siano privi di autorizzazione, il relativo procedimento sanzionatorio.

**NELLE ZONE COMPRESSE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, DURANTE GLI ORARI DI VIGENZA DELLE STESSE E RELATIVA ATTIVAZIONE DEI VARCHI SARÀ INTERDETTA LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, fatta eccezione per:**

- Categorie debitamente munite di permesso di transito all'interno delle Z.T.L. esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico (comunque max 30 minuti) con esposizione dell'orario di arrivo purché il veicolo sia regolarmente accostato al margine della carreggiata e non costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
- titolari di contrassegno disabili, esclusivamente negli spazi all'uopo istituiti e individuati da relativa segnaletica e ove non sia vietata la sosta con rimozione forzata.
- veicoli a servizio delle forze dell'ordine e veicoli in servizio di emergenza.

**AVVERTE CHE**

- E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.
- L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



- Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Regione Puglia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
- A norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

**DISPONE**

- Di trasmettere copia della presente al Responsabile 2° Settore Gestione del Territorio e al locale Comando Stazione Carabinieri, per quanto di competenza, al servizio 118 e all'ASL-FG.
- Che tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza siano segnalati da appositi cartelli conformi alla normativa dettata in materia di Codice della Strada.
- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.

**Il Responsabile Settore Sicurezza, Viabilità e  
SUAP**

**COTUGNO LIBERA / InfoCamere S.C.p.A.**  
(atto sottoscritto digitalmente)